



VITTIME DI TORTURA

Christopher Hein

Seminario

“Rifugiati, sopravvissuti a tortura e gravi forme di violenza. Bisogni specifici e risposte”.

Consiglio Italiano per i Rifugiati, Roma 12 Luglio 2017

Progetto «Time for Needs»
Consiglio Italiano per i Rifugiati
Roma, 12 luglio 2017

Vittime di tortura nel sistema dei Diritti umani e nella normativa europea

- 1. Definizione della tortura
- 2. I principi generali e il sistema della CAT
- 3. Protezione delle vittime
- 4. Riabilitazione
- 5. Individuazione delle vittime
- 6. Accertamento delle esigenze particolari

Definizione

- Convenzione contro la Tortura e altre Pene o Trattamenti Crudeli, Inumani o Degradanti, New York, 10/12/1984 («CAT»)
- 1. Definizione internazionale, (diversa da quelle «italiana», Art. 613 bis c.p.), della tortura :
 - Atti inflitti da un funzionario pubblico, o da chi agisce a titolo ufficiale, o sotto la sua istigazione, o con il suo consenso esplicito o tacito
 - Per ottenere informazioni o confessioni; per punizione; per esercitare pressione
 - Atti che provocano dolore o sofferenze acute, fisiche o psichiche

Principi generali

- Principio della non derogabilità, senza eccezione alcuna :
- Neanche in stato di guerra, instabilità politica, altri stati eccezionali; terrorismo, crimini gravi
- L'ordine di un superiore o di una autorità pubblica non può essere invocato

Struttura della CAT

- Prevenzione
- Punizione
- Informazione/formazione
- Risarcimento danni
- Riabilitazione
- Controllo e prevenzione : Comitato ONU; Meccanismi di Prevenzione nazionali (NPM) : Protocollo opzionale (OPCAT) dal giugno 2006
- ratificato dall'Italia 2012; NPM : Garante per i Diritti dei Detenuti

Protezione delle vittime

- 1. Protezione contro l'espulsione, respingimento, estradizione :
 - Giurisprudenza Corte di Strasburgo (dal caso «Soering»)
 - Art. 19 T.U. Immigrazione, in rapporto con l'art.5 (6)
 - Legge 5 luglio 2017, modifica dell'Art 19 del T.U.
 - -- indipendentemente da una richiesta di protezione internazionale
- 2. Protezione internazionale, in particolare protezione sussidiaria –
 - riferita SOLO a atti commessi o temuti nel paese di appartenenza!)
- 3. NON protezione categorica contro detenzione amministrativa
 - (vedi Art.11 Proposta Direttiva Accoglienza, COM (2016) 465 def.)

Riabilitazione delle vittime di tortura o violenza grave (NON solo di atti commessi nel paese di appartenenza)

- Cura medica e/o psicologica
- Misure per il superamento del trauma estremo
- Misure per l'integrazione
- Durante la procedura d'asilo :
 - ---- Garanzie procedurali particolari (Proposta Regolamento Procedure del 13/7/2015, COM (2016) 467 def., Art. 19
 - ---- Sostegno adeguato durante tutte le fasi della procedura (Art.20)
 - ---- Non applicazione di procedure accelerate e di frontiera, qualora tale sostegno non può essere garantito (Art.19 (3))
 - ---- Rispondere alle esigenze particolari di accoglienza (Proposta Refusione Direttiva Accoglienza, Art. 17 (3))
 - ---- Garantire trattamento necessario per i danni causati, in particolare accesso al trattamento o cura medica e psicologica, alle spese dello Stato (Art.24)

Individuazione e accertamento

- Distinzione :
- 1. Individuazione sistematica, ma non necessariamente in forma di procedura amministrativa, della condizione di vittima di tortura o di violenza grave, il più presto possibile (non più «entro un termine ragionevole»)
- (Proposta Regolamento Procedure, Art.19)
- A) Autorità competente segnala se, a prima vista, il richiedente asilo manifesta vulnerabilità deducibile da segni fisici, dalle dichiarazioni rese o dal comportamento (Proposta Regolamento Procedure, Art.20 (2))
- B) Visita medica e psicologica
- C) Riferimento al Protocollo di Istanbul (Relazione alla Proposta Regolamento Procedure, par. 16)

Individuazione e accertamento

- 2. Accertamento delle esigenze procedurali particolari e delle esigenze particolari di accoglienza (successivo all'individuazione della condizione di vittima di tortura o di violenza grave)
- A) La legge nazionale deve indicare la natura di tale esigenze (Proposta Rifusione Direttiva Accoglienza, Art. 20)
- B) Le raccomandazioni per la natura del supporto e delle garanzie particolari devono far riferimento all'accertamento medico/psicologico (Art.20 (3))
- C) EASO : a) Tool per l'identificazione di persone con esigenze particolari (IPSN); indicatori per i vari fasi della procedura

Individuazione e accertamento

- EASO b) Linee guida sulle condizioni di accoglienza, standards operative e indicatori, sett. 2016
- FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO :
- Persone che lavorano con vittime di tortura o di violenza grave devono avere o continuare ad avere la formazione adeguata relative alle esigenze particolari (Proposta Rifusione Direttiva Accoglienza, Art. 24 (2)).
- Commissione europea : delega per atti di esecuzione sulle modalità di accertamento e misure specifiche (Proposta Regolamento Procedure, Art 19 (4)).